

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
D.M. 5-12-2003 n. 392

Regolamento concernente modifica dell'articolo 7 del D.M. 4 agosto 1998, n. 400 del Ministro dei trasporti e della navigazione, recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinati al trasporto di persone.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 febbraio 2004, n. 40.

Epigrafe

Premessa

1. *Modifiche al D.M. 4 agosto 1998, n. 400 del Ministro dei trasporti e della navigazione.*

D.M. 5 dicembre 2003, n. 392 ⁽¹⁾.

Regolamento concernente modifica dell'articolo 7 del *D.M. 4 agosto 1998, n. 400* del Ministro dei trasporti e della navigazione, recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinati al trasporto di persone ^{(2) (3) (4)}.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 febbraio 2004, n. 40.

(2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota al comma 6 dell'*art. 7, D.M. 4 agosto 1998, n. 400*.

(3) La *Corte costituzionale, con sentenza 9-13 ottobre 2006, n. 327* (Gazz. Uff. 18 ottobre 2006, n. 42 - Prima serie speciale), ha dichiarato che non spettava allo Stato disciplinare, con riferimento alle Province autonome di Trento e di Bolzano, la materia di cui al presente decreto e, conseguentemente, ha disposto l'annullamento dello stesso nella parte in cui si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

(4) Emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

Visto il *regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447*, che approva il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili;

Vista la *legge 23 giugno 1927, n. 1110*, sui provvedimenti per la concessione all'industria privata dell'impianto e dell'esercizio di funicolari aeree e di ascensori in servizio pubblico;

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1367](#), che disciplina, mediante norme generali, la costruzione e l'esercizio delle funicolari aeree in servizio pubblico destinate al trasporto di persone;

Visti gli [articoli 1 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753](#), che fissa nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;

Visto l'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#);

Visto il [D.M. 4 agosto 1998, n. 400](#) del Ministro dei trasporti e della navigazione, recante «Regolamento generale per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinato al trasporto di persone»;

Visto il [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#), recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'[articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59](#)»;

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177](#), recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Ritenuta la necessità di adeguare le norme generali di costruzione e di esercizio delle funicolari aeree e terrestri in relazione all'evoluzione della tecnica, alla introduzione di nuove tecnologie ed all'esperienza nel settore;

Visto il parere favorevole della Conferenza Stato-regioni e province autonome reso nella seduta del 30 maggio 2002 - Rep. atti n. 1450;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 febbraio 2003;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'[articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400](#);

Adotta il seguente regolamento:

1. Modifiche al [D.M. 4 agosto 1998, n. 400](#) del Ministro dei trasporti e della navigazione.

1. ... ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾.

(5) Sostituisce il comma 6 dell'[art. 7, D.M. 4 agosto 1998, n. 400](#).

(6) La [Corte costituzionale, con sentenza 9-13 ottobre 2006, n. 327](#) (Gazz. Uff. 18 ottobre 2006, n. 42 - Prima serie speciale), ha dichiarato che non spettava allo Stato disciplinare, con riferimento alle Province autonome di Trento e di Bolzano, la materia di cui al presente decreto e, conseguentemente, ha disposto l'annullamento dello stesso nella parte in cui si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.